

Sicurezza e certezza

(Safety and certainty)

Bruno Venditti

Presidente Associazione Nazionale Ascensoristi Confartigianato

La nostra categoria sta vivendo una situazione insostenibile perché non esiste una legge che dia certezza sulle norme di sicurezza per gli ascensori. Questo ci ha portato a presentare una proposta unitaria di modifica (NdE - A riguardo si veda la proposta pubblicata di seguito all'articolo) dell'Art. 19 "Norme transitorie e finali" del DPR 162/99 che recepì la Direttiva Ascensori in Italia. La nostra iniziativa come Confartigianato Ascensori, finalizzata a stabilire con chiarezza le responsabilità civili e penali delle imprese del settore, ha ottenuto l'adesione delle associazioni che rappresentano la quasi totalità delle imprese che operano nel settore degli ascensori in Italia: ANACAM, ANICA, ANIE-AssoAscensori e CNA-Installazione Impianti.

Facendo riferimento ad alcune norme e decreti, come:

- la pubblicazione sulla G.U. del 2 febbraio del 2006 della norma UNI EN 81-80 rendendola, di fatto, di pubblico dominio;
- Il D. L. del 6 settembre 2005 n° 206 "Codice del Consumo" in particolare l'art. 105 in materia di "Presunzione e valutazione di sicurezza del prodotto";
- Il D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 (che ha sostituito la legge 46/90) che all'Art. 10 recita "per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il D.P.R. n. 162/99 e le altre disposizioni specifiche";

Il DPR 162/99, quindi, va applicato a tutti gli ascensori prescindendo dalla relativa data di messa in esercizio. La magistratura ha emesso sentenze a carico di aziende e amministratori di condominio riguardo ad alcuni casi specifici che sono direttamente collegabili al miglioramento della sicurezza degli impianti installati ante Direttiva Ascensori, che – ricordo – sono più di duecentomila, alcuni dei quali in servizio da decine di anni. Ecco tre casi significativi:

1. IL CASO DI TORINO

Nel 2002, il Tribunale di Torino si è pronunciato in merito alla morte di una persona, deceduta nel tentativo di uscire da un ascensore (bloccatosi la notte del 24 dicembre 1999). La sentenza ha innovato la giurisprudenza in materia di incidenti riguardanti gli ascensori. Infatti, per l'impresa addetta alla manutenzione ha definito alcuni indirizzi in base ai quali, ai sensi di quanto disposto del DPR 1497/63 (Regolamento per gli ascensori e i montacarichi in servizio privato) all'Art. 47, si è ribadito che non è (più) sufficiente verificare - semplicemente - la funzionalità del

campanello d'allarme, ma è necessario provvedere a garantirne l'efficacia. Il giudice ha ritenuto che tale efficacia debba essere "misurata" in termini di "udibilità". In questo senso il manutentore deve fare tutto ciò che è tecnicamente possibile per tutelare i viaggiatori. Nel caso in questione, l'allarme suonato dalla vittima non era stato udito, spingendola a cercare di abbandonare la cabina, dunque il giudice ha stabilito tre punti importanti:

- *"(...) il profilo di colpa riferibile ai responsabili della ditta di manutenzione è la violazione dell'Art. 47 DPR 1497/63 che prevede, in estrema sintesi, che in cabina ascensore ci sia un comando per fare agire il campanello di allarme (o, in alternativa, un citofono bi-direzionale) e che il suono deve potersi udire nei locali ove è prevedibile la presenza del personale di custodia o di servizio oppure nei locali nei quali è prevedibile la presenza di persone...";*
- *"(...) in un condominio il campanello, per adempiere la propria funzione di allarme, debba essere udibile oltre che sulle scale, anche dall'interno degli appartamenti, anche dall'appartamento più lontano rispetto al campanello, anche da zone degli appartamenti non prossime alla porta di ingresso ed anche in condizioni di notevole rumore...";*
- *"(...) la normativa non quantifica l'udibilità proprio per rendere possibile l'adottamento del principio di tutela agli innumerevoli casi specifici...".*

2. IL CASO DI SALERNO

Il Giudice di Pace di Salerno con la sentenza del 27 marzo 2003, ha emesso la condanna di "risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell'incidente subito" dalla parte attrice, dichiarando la responsabilità concorsuale del condominio e dell'impresa di manutenzione. La causa civile era stata intentata contro il condominio (che fu costretto a rimborsare i danni) in seguito a una caduta. La vittima infatti "uscendo dall'ascensore, a causa del mancato allineamento della pedana al pianerottolo del secondo piano, inciampava e rovinava a terra".

Durante lo svolgimento del processo, il condominio chiedeva di chiamare in causa la ditta di manutenzione dell'ascensore. La quale a sua volta eccepiva di avere sempre effettuato regolarmente la manutenzione dell'ascensore, sia prima che dopo l'incidente e che quindi l'evento dannoso era da imputarsi all'imprudenza della vittima stessa. A supporto della propria tesi, il manutentore sostenne che il dislivello verificatosi sulla pedana dell'ascensore misurava appena 4 cm, nei limiti quindi consentiti dalla

normativa (DPR n. 1497/63) che disciplina il funzionamento e la manutenzione degli ascensori”.

Il giudice, per contro, ritenne che il dislivello della cabina dell'ascensore, anche se non eccessivo, “ha comunque causato la caduta dell'attrice determinando la responsabilità contrattuale dell'impresa di manutenzione”, che non avrebbe attuato a opera d'arte, la verifica semestrale dell'impianto. Tale convincimento deriva dalla considerazione che la norma vigente da applicare è il DPR 162/99 il quale ha previsto, per motivi di sicurezza, norme più rigide di quelle previste dal DPR 1497/63. Sebbene l'impianto fosse stato installato anteriormente al 1999. Pertanto, l'impresa di manutenzione è stata considerata “responsabile per non avere segnalato nella verifica semestrale, la non rispondenza ai requisiti” del DPR 162/99 che prevede, in merito alla precisione di fermata al piano, a tutela della sicurezza degli utenti, norme più restrittive rispetto a quelle previgenti.

Inoltre il giudice ha ravvisato una pari responsabilità concorsuale a carico del condominio sul quale “incombe l'obbligo di vigilare sulla perfetta funzionalità dell'ascensore, che, per sua natura e a causa di un probabile dissesto del meccanismo potrebbe recare danni a terzi”. Tale responsabilità, secondo il giudice, trova il suo fondamento nell'Art. 2051 del Codice Civile (Danno cagionato da cosa in custodia) e sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo l'ascensore in modo da impedire il verificarsi di un qualsiasi pregiudizio a terzi e di adottare tempestivamente le cautele idonee a evitare che la situazione da pericolosa diventi dannosa. In sostanza, l'Art. 2051 sugli obblighi di custodia pone una presunzione di responsabilità “iuris tantum” (quindi suscettibile di prova contraria) superabile solo con la dimostrazione che l'evento dannoso sia stato determinato da caso fortuito (che nel caso di specie non è stato rilevato). In definitiva, l'omessa vigilanza e la manutenzione carente dell'ascensore hanno dato luogo a una situazione di pericolo occulto o potenziale, non oggettivamente segnalato né prevedibile da parte di coloro che normalmente trovano a servirsi dell'ascensore, la cui pedana deve essere allineata e non presentare un dislivello sia pure minimo, nel rispetto delle norme di sicurezza. Cioè, l'omessa vigilanza e la manutenzione carente dell'ascensore hanno provocato l'evento dannoso.

3. IL CASO DI MONZA

Nel 2005, la sentenza del Tribunale Civile di Monza 2005 ha stabilito un risarcimento di €7.000 a carico del proprietario, a favore di una persona che uscendo dall'ascensore “inciampava in un dislivello con il piano del pavimento”.

È interessante quanto il giudice ha evidenziato nella sentenza: “L'infortunio deve essere attribuito a una obiettiva situazione di pericolosità dell'impianto tecnologico utilizzato dalla signora”. Ancora una volta appare chiaro il riferimento all'Art. 2051 C.C. “responsabilità per danno, cagionato da cosa in custodia”. Il giudice ha proseguito sostenendo che “la presenza di uno scalino di 5 cm, ostacolo non prevedibile e tale da non poter essere notato” costituisce una “insidia occulta” e ha sottolineato “l'evidente inadeguatezza tecnologica del vecchio impianto”. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti, e in particolare delle pubbliche autorità, sulla responsabilità penale gravante sugli amministratori e sulle ditte di manutenzione sottolineata a proposito di alcune sentenze dalla magistratura, derivante dal principio stabilito dall'Art. 40 Codice Penale che stabilisce: “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Per tutte queste ragioni credo che sia necessario un intervento presso i Gruppi e le Commissioni parlamentari competenti e sulle forze politiche per rappresentare le difficoltà della nostra categoria, soprattutto sottolineando quanto questa nostra richiesta sia finalizzata soprattutto alla sicurezza degli utenti e dei nostri dipendenti.

Il mio invito è di sollecitare anche una interrogazione parlamentare o l'approvazione di un ordine del giorno, per i quali Confartigianato Ascensoristi in pieno accordo con le associazioni firmatarie della proposta di modifica del DPR 162/99, potrebbe farsi carico di redigere un documento *ad hoc*.

L'occasione preziosa fornita dalla necessità di una ulteriore modifica del DPR 162/99 (dovuta al DPR 214/10), avendo da parte nostra fatto quanto era necessario, proponendo una soluzione che tenga conto di realizzare una dimensione minima di interventi da parte delle ditte di manutenzione di adeguamento dei vecchi impianti, a costi ragionevoli per gli utenti, non può, e non deve essere disattesa.

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 19 DPR 162

ANACAM, ANICA, ANIE-AssoAscensori, Confartigianato Ascensoristi e CNA-Installazione Impianti rappresentano la quasi totalità delle imprese che operano nel settore degli ascensori in Italia: oltre 900 mila impianti installati con oltre cento milioni di corse giornaliere per oltre dieci milioni di italiani. Oltre il 40% degli ascensori è in funzione da più di trenta anni (in alcuni casi anche ottanta). Almeno il 60% di quelli in servizio non è adeguato alle attuali norme di sicurezza che ne rendono l'utilizzo più sicuro, oltre alle recenti soluzioni tecnologiche che ne permettono un più facile uso anche da parte di persone anziane o disabili.

Riteniamo quindi non più rimandabile un provvedimento legislativo per il “Miglioramento della sicurezza degli ascensori installati prima dell'entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE (DPR 162/99)” che tenga conto della Raccomandazione della

Commissione Europea 95/216/CE, sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti, mai recepita in Italia, al contrario della maggioranza dei paesi della Unione Europea. È necessario colmare la lacuna del DPR 162/99 che, diversamente dalle leggi precedenti, non ha previsto delle azioni specifiche per l'adeguamento degli ascensori installati prima della sua entrata in vigore, per un graduale adeguamento delle norme di sicurezza obbligatorie per quelli di nuova installazione. L'occasione a nostro avviso è data dalla necessità di una ulteriore modifica del DPR 162/99 (e del successivo DPR 214/10) per regolamentare e unificare le procedure per quanto riguarda le verifiche periodiche anche per le altre tipologie di impianti di sollevamento diversi dagli ascensori ma simili per utilizzo (es. piattaforme elevatrici, montascale, servoscale, scale mobili, etc.).

Dalle indagini condotte e pubblicate da vari operatori del settore ascensoristico, emerge che le principali situazioni di pericolo presenti sugli ascensori installati e mantenuti in esercizio in Italia sono le seguenti:

- 1) intrappolamento in cabina con dispositivo di allarme non adeguato;
- 2) precisione di fermata e di livellamento;
- 3) urto con porte automatiche scorrevoli orizzontalmente;
- 4) mancato adeguamento degli ascensori idraulici installati prima del DPR 268/94;
- 5) mancanza della illuminazione permanente di emergenza in cabina;
- 6) inadeguata illuminazione del locale macchinario;
- 7) mancanza del dispositivo per la chiusura automatica delle porte di piano scorrevoli orizzontalmente.

PROPOSTA

Modifiche all'Art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica, 30 aprile 1999, n. 162

1 - All'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 4 - "per gli ascensori già in servizio alla data del 30 giugno 1999, i soggetti verificatori di cui all'articolo 13 comma 1 prescrivono, in occasione della prima verifica periodica successiva all'entrata in vigore del presente decreto, in funzione dello stato dell'impianto, i seguenti interventi di adeguamento alla sicurezza."

- a) Installare in cabina un dispositivo di comunicazione bidirezionale che consenta di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento come previsto al punto 4.5 dell'Allegato I al DPR 162/99.
- b) Installare opportune apparecchiature che assicurino una precisione di arrivo al piano con tolleranza di +/- 10 mm e mantenuta con precisione di livellamento di +/- 20 mm.
- c) Installare adeguato dispositivo di protezione che comandi automaticamente la riapertura delle porte di cabina e di piano nel caso in cui una persona sia sul punto di essere urtata. Il dispositivo di protezione deve essere attivo almeno lungo una distanza tra 25 mm e 1.800 mm sopra la soglia di cabina (per esempio rete di fotocellule). Il dispositivo deve essere un sensore che previene il contatto fisico tra l'utente e i bordi del(i) pannello(i) delle porte in chiusura.
- d) Limitatamente agli ascensori idraulici, installare i dispositivi necessari a portarne il livello di sicurezza allo stesso conseguito sugli ascensori elettrici attraverso le disposizioni dell'allegato II al DM 587/1987 e in particolare:
 - dispositivo di arresto nella fossa;

- adeguata illuminazione del vano di corsa;
- presenza del grembiule di cabina;
- ritorno automatico della cabina al piano più basso quando si usa un sistema elettrico contro la deriva. Non è tuttavia richiesto obbligatoriamente l'adeguamento dei dispositivi a seguito di movimenti incontrollati della cabina;
- presenza degli interruttori di extracorsa;
- sistema per le manovre di emergenza e relative istruzioni;
- installare una saracinesca nel circuito che connette il(i) cilindro(i);
- il tetto della cabina deve essere fornito di:
 - o un dispositivo di comando di ispezione, oppure
 - o un dispositivo di arresto.

Tutti questi interventi devono essere eseguiti rispettando le più recenti norme di buona tecnica.

- e) Dotare la cabina di illuminazione permanente che assicuri al pavimento e sui comandi un'intensità di illuminazione di almeno 50 lux. Se l'illuminazione è del tipo ad incandescenza, le lampade devono essere almeno due collegate in parallelo. La cabina deve essere illuminata permanentemente quando l'ascensore è in funzione. In caso di porte automatiche, l'illuminazione può cessare quando la cabina è parcheggiata a un piano con le porte chiuse. Deve essere disponibile un alimentatore di emergenza a ricarica automatica capace, in caso di interruzione dell'alimentazione dell'illuminazione normale, di alimentare almeno una lampada della potenza di 1 W per 1 h. Questa illuminazione deve intervenire automaticamente in caso di mancanza della sorgente di illuminazione normale.
- f) Adeguare l'illuminazione del locale macchinario e delle pulegge di rinvio, con una installazione fissa che assicuri almeno 200 lux al livello del pavimento. Devono essere previsti all'interno del locale un interruttore per l'illuminazione e almeno una presa di corrente.
- g) Le porte di piano scorrevoli orizzontalmente che sono guidate dalle porte di cabina devono avere un dispositivo (ad esempio molla o peso) che assicuri la chiusura automatica della porta di piano se, per una qualsiasi ragione, la porta si trova aperta quando la cabina è fuori dalla zona di sbloccaggio.

5 - Controllo della esecuzione delle prescrizioni

Gli enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso della ispezione successiva, l'avvenuto adeguamento previsto al precedente comma 4. Nel caso si verifichi il mancato adeguamento previsto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l'esito negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza, informando, per le rispettive competenze e responsabilità, il proprietario dello stabile e/o l'amministratore del condominio e la ditta di manutenzione.

6 – Responsabilità dell'esecuzione delle prescrizioni

- a. Il proprietario dell'impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante, è responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del decreto n° 37 del 22/01/2008 e nel rispetto delle più recenti norme di buona tecnica.
- b. Al termine dei lavori, le imprese abilitate che hanno eseguito i lavori debbono rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto 22 gennaio 2008 n° 37.
- c. In caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di cui al

comma 4 prescritti dall'Organismo notificato, dalla ASL, o dall'Ispettorato del Lavoro, l'impianto non potrà essere tenuto in esercizio.

7 – Oneri

A esecuzione ultimata dei lavori prescritti, qualora questi rientrino in quelli citati nell'art. 2 comma 1 lettera m del DPR 162/99, dovrà essere richiesta una "verifica straordinaria" a un ente di controllo. I costi sono a carico del proprietario dell'impianto elevatore. ■



ANACAM
Il presidente
Michele Mazzarda



ANICA
Il presidente
Fabrizio Nicoli




ANIE ASSOASCENSORI
Il presidente
Vincenzo De Martino



Confartigianato Ascensoristi
Il presidente
Bruno Venditti



CNA Installazione Impianti
Coordinatore Nazionale
Ascensoristi
Giuseppe De Nicolò



MEGLIO IN CLASSE DI RICERCA E SVILUPPO PIÙ FORTE PIATTAFORMA
DER **DUE SOCIETÀ. UN CLIENTE.** TECNOLOGIA
DIALE **TWO COMPANIES. ONE CUSTOMER.** LEADER MONDIALE

Prysmian e Draka hanno unito le loro risorse per fornirVi i prodotti ed i servizi di cui avete bisogno. Saremo il fornitore per tutti i Vostri componenti per ascensori.

Prysmian and Draka have combined resources to give you the products and services you need to succeed. We ARE the source for all things elevator.



Draka Elevator Products srl | Via Primo Maggio, 8 | 21040 Origgio (VA) | Italia |
T +39 02 33912047 | F +39 02 33913643 | info@draka.com | www.drakaelevator.com

